CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

SETTORE 2 - Risorse Umane e Politiche culturali

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E LA FONDAZIONE "OFFICINA DELLE CULTURE" DI POMIGLIANO D'ARCO

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di Ottobre, presso la Residenza Municipale sita in Pomigliano d'Arco [NA] alla Piazza Municipio n. 1, sono presenti:

1. Il Comune di Pomigliano d'Arco, codice fiscale 00307600635, in persona del Dirigente del Settore 2 Risorse Umane e Politiche Culturali Sport del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) - tale nominata e legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente in virtù del decreto sindacale n. 33 del 01/08/2023, adottato ai sensi dell'art.4, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 107, commi 2 e 3 lett. C) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 48, comma 1, dello Statuto Comunale, nonché in esecuzione della Deliberazione Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2023 - domiciliata per l'ufficio presso la sede municipale sita in Pomigliano d'Arco (NA) alla Piazza Municipio n. 1, in prosieguo indicato più brevemente come "Comune o Ente o Civica Amministrazione";
2. la "Fondazione Officina delle Cultura di Pomigliano d'Arco", in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante p.t., Prof. Buglione Giovanni Martino [nato a Pomigliano d'Arco (Na) il 11/11/1964, c.f. BGLGNN64S11G812I] e domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Pomigliano d'Arco [NA] alla Piazza Municipion.1 c.f. 93084100630, in prosieguo indicata più brevemente come "Fondazione";

i quali

PREMETTONO CHE:

1. Ai sensi di legge e di Statuto, il Comune di Pomigliano d'Arco attua il principio di sussidiarietà nell'ambito della comunità locale, promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
2. ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 ed al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privai diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
3. in data 23.06.2022, ad esecuzione ed in conformità della Deliberazione Consiliare della Città di Pomigliano d'Arco n. 28 del 26.05.2022, con rogito del notaio Carmine Romano del distretto notarile di Napoli-Nola-Torre Annunziata sub Repertorio n. 9892 e Raccolta n. 7607, veniva costituita la Fondazione denominata "Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d'Arco";
4. Con Decreto n. 15 del 3/10/2022 la Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d'Arco ha ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica ed è stata iscritta al n. 405 del Registro Generale delle Persone Giuridiche della Regione Campania;
5. a norma dell'art. 1 dello Statuto, la Fondazione si propone di svolgere senza scopo di lucro attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può:
   - *promuovere e diffondere la cultura ivi compresa quella popolare, la formazione anche musicale e la pratica della lettura, avvalendosi anche di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private;*
   - *promuovere e diffondere l'arte presepiale;*

- *promuovere e diffondere l'arte teatrale;*
- *promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario nonché curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, e lo sviluppo degli archivi digitali;*
- *valorizzare e custodire tutto il patrimonio culturale afferente alla famiglia Imbriani Poerio;*
- *tutelare e valorizzare le risorse culturali, comprese quelle naturali, enogastronomiche, artistiche, monumentali, turistiche del luogo;*
- *valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale;*
- *promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, attività didattica e di ricerca, studi, forum, proiezioni di filmati e documentari, concerti, lezioni e corsi;*
- *curare, allestire e organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi culturali, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari;*
- *promuovere la Fondazione come luogo di incontro di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;*
- *istituire e gestire ludoteche, biblioteche, musei mostre nonché qualsiasi altro servizio e struttura dedicata alla valorizzazione e alla custodia della cultura.*

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, la Fondazione potrà *inter alia*: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate; b) amministrare e gestire i beni a qualunque titolo detenuti o posseduti; c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- Il Consiglio Comunale, con la menzionata deliberazione, si determinava alla stipula di apposita convenzione ai fini della regolazione dei rapporti, anche di tipo economico, tra il Comune e la neo-costituita Fondazione, demandandone la sottoscrizione al Dirigente del Settore Istruzione, Cultura e Risorse Umane;
- L'Ente Locale vigila sulle prestazioni dedotte in convenzione, attraverso una serie di strumenti di rilevamento e controllo che garantiscano un reale e costante monitoraggio delle prestazioni erogate e dei risultati attesi, senza veto alcuno sugli aspetti organizzativi interni della fondazione;

Tanto premesso e confermato, richiamati gli incontri intercorsi tra esse parti e gli esiti degli stessi, essi comparenti, nelle dispiegate qualità ed ut supra costituiti, rappresentati e domiciliati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE AD ALLEGATI

La precedente narrativa e gli allegati sono veri e reali, come tali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata ed hanno valore ed efficacia di patto. Essi costituiscono inoltre motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, Legge n. 241/1990.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché non materialmente congiunti né acclusi ma conservati agli atti del Comune, lo Statuto della Fondazione, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.05.2022, l'adottanda deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione ed ogni altro atto o documento ivi richiamato o prodromico alla stesura dello stesso.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E DURATA

La presente convenzione è volta a regolare i rapporti di collaborazione interistituzionale fra il Comune di Pomigliano d'arco e la Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d'Arco negli ambiti e per le finalità di cui in premessa ed infra, nonché i rapporti economici tra essi per l'effetto intercorrenti.

La convenzione avrà la durata di anni 10, con decorrenza dalla data di adozione dell'atto deliberativo di approvazione, escludendosi sin d'ora ogni possibilità di proroga o di tacito rinnovo, all'uopo richiedendosi

provvedimento espresso della Amministrazione in relazione al permanere delle finalità della Fondazione, al permanere del rapporto istituzionale con il Comune di Pomigliano d'Arco ed alla prosecuzione e al consolidamento delle attività statutarie.
La presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo con atto scritto ed ai fini dell'adeguamento a disposizioni legislative o regolamentari nonché qualora si ravvisi la necessità di una migliore definizione dei rapporti contrattuali.

ARTICOLO 3 –ATTIVITÁ, CRITERI E MODALITÁ DI GESTIONE

Fatto salvo quanto previsto sub n. 1 della premessa, per il conseguimento delle finalità statutarie ed in ossequio alla presente convenzione, la Fondazione può:

- ✓ promuovere ed organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, attività didattica e di ricerca, studi, forum, proiezioni di filmati e documenti, concerti, lezioni, corsi;
- ✓ istituire master e porre in essere specifici progetti formativi anche di natura professionale;
- ✓ partecipare a società, associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione e alla tutela della cultura;
- ✓ promuovere ed organizzare attività editoriali e curare la redazione e la diffusione, in ogni sua forma, di materiale informativo delle attività svolte;
- ✓ istituire premi e borse di studio;
- ✓ collaborare con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- ✓ realizzare, congiuntamente al Comune di Pomigliano d'Arco, le iniziative culturali volte ad arricchire ulteriormente la vita culturale della Città, con una offerta di qualità;
- ✓ gestire il servizio bibliotecario per conto della civica Amministrazione onde garantire a tutta la collettività pomiglianese il libero accesso all'informazione e alla conoscenza, mediante la manutenzione del patrimonio librario, il servizio di prestito bibliotecario, il monitoraggio delle presenze con report mensile, l'assistenza agli utenti diversamente abili per l'utilizzo degli strumenti bibliografici,
- ✓ gestire le aule studio site in Pomigliano d'Arco alla via Umberto I ed al Corso Vittorio Emanuele – Palazzo dell'Orologio;

  Le unità immobiliari innanzi identificate saranno utilizzate dalla Fondazione a titolo gratuito e con manutenzione straordinaria a carico del Comune di Pomigliano d'Arco.

  In coerenza con la Deliberazione C.C. n.28 del 26.05.2022 ed in considerazione dello specifico interesse dell'Ente e della comunità civica alle attività della Fondazione, il Comune di Pomigliano d'Arco si farà carico del pagamento delle utenze per gli spazi utilizzati dalla Fondazione all'interno della nuova Biblioteca Comunale Palazzo Esposito e Palazzo dell'Orologio.

  La Fondazione potrà utilizzare, oltre alle sale ed ai locali suindicati, anche il cortile e la sala congressi di Palazzo dell'Orologio nonché la sala congressi di Palazzo Esposito, per attività espositive, culturali con finalità di informazione, inclusione e animazione, previa intesa con gli Uffici comunali competenti fatta salva la facoltà di recesso unilaterale dell'Amministrazione a cagione di particolari esigenze pubbliche.

  Eventuali miglioramenti ed addizioni che la Fondazione intenda apportare a proprie spese ai locali di proprietà del Comune concessi, dopo la stipula della presente convenzione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla civica Amministrazione.

Il programma delle attività, i siti e le strutture ed infrastrutture utilizzate, saranno pubblicati sull'home page del sito internet della Fondazione nonché sul sito istituzionale del Comune.
La Fondazione si rende altresì disponibile a svolgere qualsiasi altra iniziativa che il Comune ritenga utile o conveniente affidarle, compatibilmente con le specifiche competenze tecniche, progettuali ed organizzative della Fondazione nonché delle risorse economiche di cui essa dispone.
La Fondazione si impegna altresì a sviluppare ed intensificare studi e ricerche sull'opera omnia di Vittorio Imbriani nella sua poliedrica dimensione.
Il Comune, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica, si riserva la facoltà di cofinanziare progetti

proposti dalla Fondazione ai fini della promozione e della diffusione della Cultura in ogni ambito.
La Fondazione deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
La gestione e l'erogazione dei servizi deve conformarsi alle prescrizioni dello Statuto della Fondazione, agli obiettivi che il Comune pone come prioritari ed ai criteri e principi previsti dalla Carte dei Servizi di cui la Fondazione dovrà dotarsi giusta il successivo articolo 6.

ARTICOLO 4 – OBIETTIVI PRORITARI

Il Comune fissa i seguenti obiettivi prioritari per la Fondazione:

a) elevato standard qualitativo delle attività
b) diffusa partecipazione utenza
c) elevati livelli di efficienza e di economicità nella gestione delle attività, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi e la ricerca di risorse ulteriori rispetto a quelle conferite dal Comune
d) efficace e tempestiva rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, quale fondatore, si impegna a corrispondere alla Fondazione un contributo annuale di euro 150.000,00. Tale contributo costituisce lo strumento mediante il quale il Comune di Pomigliano d'Arco concorre al finanziamento delle spese correnti ed in tal guisa sostiene e valorizza l'attività istituzionale in ambito culturale realizzata dalla Fondazione.
In ogni caso, il contributo riconosciuto alla Fondazione per gli anni successivi a quello corrente sarà definito con provvedimento dedicato, in base alle risorse economiche appostate nel bilancio comunale, a fronte del programma di attività e del bilancio previsionale presentati dalla Fondazione
A consuntivo dell'attività svolta, sarà verificata la programmazione realizzata e le spese all'uopo sostenute, ed in caso di scostamento tra i costi preventivati e quelli effettivamente sostenuti e consuntivati, si procederà ad una proporzionata rimodulazione del contributo annuale.
La liquidazione del predetto contributo avrà luogo in due tranche, di cui la prima pari al 50% ad avvenuta presentazione del programma annuale delle attività, e la seconda per la residua aliquota del 50% ad avvenuta realizzazione delle attività programmate, previa presentazione di esaustiva relazione in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati dalla civica Amministrazione e nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e qualità delle attività realizzate.
Per il contributo dell'annualità 2023 (calcolato in dodicesimi) si provvederà alla liquidazione in un'unica tranche , entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.
Il Comune si impegna, infine, a concedere alla Fondazione, per la durata della convenzione, il patrocinio e l'utilizzo del proprio logo per le attività oggetto della presente convenzione, subordinando la concessione di eventuali vantaggi economici all'approvazione di specifica determinazione dirigenziale.

ARTICOLO 6 – ONERI E RESPONSABILITÁ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione trasmette al Dirigente del Settore Cultura ed al Dirigente del Settore Finanziario del Comune, nei tempi e con i modi da questi indicati, il programma annuale delle attività onde consentire allo stesso una idonea e tempestiva pianificazione economico-finanziaria al riguardo.
Il programma delle attività deve imprescindibilmente contenere i seguenti elementi, ritenuti essenziali:

a) descrizione delle attività
b) numero massimo di utenti/fruitori delle attività che versano in condizioni di disagio economico e/o sociale ai quali applicare l'agevolazione di cui al successivo articolo 8 da comunicarsi altresì al Dirigente dei Servizi sociali
c) sedi, giorni ed orari di svolgimento delle attività
d) personale addetto
e) previsione di spesa ed eventuali previsioni di entrata
f) eventuale coinvolgimento di altri soggetti

La Fondazione è obbligata all'effettiva attuazione del programma delle attività trasmesso al Comune, fatte salve le variazioni che si rendessero necessarie per eventi e circostanze non prevedibili in sede di programmazione.
Per ciascun anno di durata della convenzione, la Fondazione trasmette al Comune, entro il 30 settembre dell'anno precedente, il bilancio previsionale ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo del pregresso esercizio finanziario.
La Fondazione presenta, con periodicità semestrale, il resoconto delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute per l'attivazione e il funzionamento delle attività di cui innanzi e nei termini che consentano al Comune di Pomigliano d'Arco di rispettare condizioni e termini di rendicontazione della spesa come previsto dalla legge.
Sono ad esclusivo carico della Fondazione:
1) le spese per il personale necessario per la realizzazione delle attività
2) le spese per il personale di ufficio, segreteria, direzione
3) gli oneri sociali e le ritenute di legge gravanti sugli emolumenti corrisposti a qualunque titolo, ivi incluse le quote di TFR da accantonarsi annualmente
4) le spese per la realizzazione dell'attività istituzionale
5) le spese per il funzionamento della Segreteria e, in generale, per il funzionamento della Fondazione.

La Fondazione garantirà il servizio di segreteria, per iscrizioni, informazioni all'utenza, ricezione segnalazioni, proposte, osservazioni, suggerimenti, ed altre attività amministrative.
La Fondazione si impegna a comunicare giorni ed orari di apertura al pubblico nonché eventuali motivate interruzioni del servizio di Segreteria al Comune ai fini della pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
La Fondazione si impegna a garantire ed a vigilare sul rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della responsabilità civile verso terzi.
Essa è direttamente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni cagionati in qualunque modo a persone e cose durante lo svolgimento delle attività e degli eventi, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, restando a suo carico l'onere del risarcimento o dell'indennizzo in qualsiasi forma.
Il Comune è espressamente manlevato da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza e inadempienze, anche parziali, da parte della Fondazione degli impegni assunti con il presente atto, nonché per le attivi e i rapporti da essa comunque instaurati con terzi per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e del proprio Statuto.
A tal proposito, la Fondazione, previamente a ciascuna attività da realizzare, si obbliga a contrarre con primaria compagnia di assicurazione idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.
Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e dovrà altresì prevedere l'estensione a:
- committenza di lavori e servizi
- organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre;
- danni a cose di terzi da incendio;
-danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Fondazione, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con la Fondazione, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera la Fondazione dalle proprie responsabilità, assolvendo esse unicamente allo scopo di ulteriore garanzia.
La Fondazione dovrà individuare un referente per tutte le informazioni e le comunicazioni concernenti l'organizzazione e la realizzazione delle attività che il Comune riterrà di condividere, sponsorizzare e/o cofinanziare.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convezione, la Fondazione trasmetterà al Comune apposita

comunicazione scritta a firma del Presidente, contenente generalità, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica del referente, nonché consenso informato del medesimo al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Fondazione si impegna a corrispondere al personale dipendente, ai collaboratori ed agli altri soggetti a qualunque titolo impiegati o intervenuti nello svolgimento delle attività istituzionali, una retribuzione coerente con le previsioni del CCNL applicabile e comunque proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato.

Essa si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi derivante da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri e manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo e da eventuali pretese di terzi in ordine ad intercorsi rapporti di lavoro ovvero prestazioni d'opera strumentali o propedeutiche allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e delle altre attività statutarie.

ARTICOLO 8 – AGEVOLAZIONI

Per il rispetto delle finalità indicate nello Statuto e di quelle fissate nella seguente convenzione, la Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, prima dell'inizio delle attività programmate, il numero massimo di utenti che versano in condizioni di disagio economico e/o sociale, per i quali potrà essere applicata la riduzione od esenzione da eventuale quota di partecipazione alle attività. All'uopo ed al contempo, essa si impegna a rendere noti alla cittadinanza l'eventuale contributo di partecipazione e le possibili agevolazioni.

Le richieste di partecipazione ad eventi, manifestazioni ed altre iniziative promosse dalla Fondazione devono inviarsi agli uffici dei Servizi Sociali del Comune, per i relativi procedimenti ed ai fini del successivo inoltro ai competenti Organi della Fondazione, con l'espressione del parere favorevole ovvero del diniego.

ARTICOLO 9 – INTERVENTI DI SPONSORIZZAZIONE

È facoltà della Fondazione acquisire interventi di sponsorizzazione di terzi, finalizzati a reperire risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle attività programmate ed alle ulteriori previste dallo Statuto e dal presente contratto, fatto salvo l'obbligo di destinare tali risorse alle specifiche attività per le quali sono state acquisite e non ad altre, senza oneri aggiuntivi per il comune e pregiudizi anche per l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune mantiene un generale potere di controllo e di vigilanza, che esercita per il tramite degli Uffici e dei Settori competenti ratione materiae, sul rispetto degli impegni assunti dalla Fondazione e sulla rispondenza delle attività da essa svolte agli indirizzi ed ai principi stabiliti nella presente convenzione.

A tal fine, e ad ogni altro effetto e conseguenza di legge e di statuto, espressamente si individua la competenza de:

- **Il Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco,** per modifiche dello Statuto della Fondazione;
- **La Giunta Comunale,** per rettifiche, integrazioni o rinnovo della presente convenzione che non importino nuovi e maggiori impegni finanziari per il Comune;
- **Il Dirigente del Settore Cultura,** per la stipula della convenzione, per l'adozione del provvedimento di impegno spesa e di liquidazione del contributo annuale determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario, per il previo controllo della regolarità e della conformità del programma delle attività di cui all'articolo 5 alle finalità stabilità nello Statuto della Fondazione ed al presente atto ai fini dell'erogazione del contributo annuale;
- **Il Dirigente dei Servizi Sociali,** per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di apposito avviso inerente a possibili agevolazioni o esenzioni per la partecipazione alle attività della Fondazione, per le richieste

di accesso a titolo gratuito o a condizioni agevolate alle attività della Fondazione da parte di categorie di utenti in condizioni di disagio economico e/o sociale, alla trasmissione alla Fondazione di dette richieste unitamente al relativo parere favorevole ovvero al diniego;

- **Il Dirigente del Settore Tecnico – LL.PP.,** per il controllo periodico dello stato manutentivo e funzionale degli immobili comunali utilizzati dalla Fondazione; per la formulazione delle proposte di eventuali interventi di modifica al fine di migliorare la funzionalità dei predetti immobili, per l'attestazione di agibilità degli immobili comunali ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 rubricato "Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo", il quale introduce modificazioni al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, per l'osservanza delle norme per la sicurezza degli impianti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione;

- **Il Dirigente del Settore Finanziario,** per il controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, ed in particolare sul documento previsionale e programmatico, sul rendiconto economico-finanziario e sulla relazione della gestione che la Fondazione è tenuta a trasmettere al Comun e ai sensi dello Statuto e della presente convenzione; per gli adempimenti di natura contabile necessari e propedeutici alla erogazione del contributo annuale di cui al precedente articolo 5, per il rilascio di eventuali concessioni d'uso o autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, per l'affidamento in gestione di immobili comunali, nel rispetto dei criteri e delle procedure delle leggi e dei regolamenti comunali.

La Fondazione dovrò tramettere copia del documento previsionale e programmatico, del rendiconto economico-finanziario e della relazione sulla gestione, al Dirigente del Settore Finanziario del Comune, nel rispetto delle modalità e delle scadenze fissate per l'approvazione del bilancio consolidato.

La Fondazione dovrà altresì presentare, alla fine di ogni quadrimestre, report analitici sulle attività svolte o in itinere, a far data dalla sottoscrizione del presente atto.

Il Comune potrà disporre:

a) verifiche e controlli per il tramite di propri funzionari in ordine alla conformità delle attività poste in essere dalla Fondazione a quanto infra stabilito nonché al corretto adempimento degli obblighi da essa assunti;

b) analisi del grado di soddisfazione del livello qualitativo attesi e percepiti dall'utenza.

ARTICOLO 11 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Il rapporto negoziale instauratosi in forza della presente convenzione, potrà cessare per scadenza naturale del termine di durata, a seguito di decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

La decadenza è pronunciata, previa diffida scritta ad adempiere nel termine minimo di giorni 15 e con revoca del contributo, allorquando:

a) uno o più atti della Fondazione importino inosservanza di ordinanze e/o prescrizioni comunali o gravi e/o reiterate violazioni di leggi o di regolamenti;

b) la Fondazione non presenti nei termini il documento previsionale e programmatico, il rendiconto economico-finanziario e la relazione sulla gestione;

c) si accerti, con formale contestazione dell'Amministrazione Comunale, la reiterata violazione degli obblighi assunti dalla Fondazione;

d) la Fondazione ometta di adottare la Carta dei Servizi entro i termini di giorni 60 decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto;

e) in ogni altro caso di non corretta gestione, in particolare per la mancata realizzazione degli scopi culturali a cui sono destinate le risorse economiche erogate.

A prescindere da quanto disposto dai commi che precedono, il Comune avrà la facoltà di revocare la presente convenzione, senza che la Fondazione possa eccepire o rivendicare alcunché, nelle seguenti ipotesi:

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico;

c) per il mancato rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Servizi

La convenzione è inoltre risolta ipso iure a seguito ed in dipendenza dell'interruzione ingiustificata dell'attività per almeno 15 giorni consecutivi.

ARTICOLO 12 – DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso unilaterale è riconosciuto alla Fondazione nei soli casi di scioglimento od estinzione della stessa.

La comunicazione di recesso deve essere notificata a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo di posta elettronica certificata all'Amministrazione Comunale almeno 6 mesi prima.

ARTICOLO 13 – CARTA DEI SERVIZI

La Fondazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, dovrà adottare e trasmettere al Comune la Carte dei Servizi, per la decadenza della presente convenzione. Essa dovrà avere quale contenuto minimo essenziale: le modalità per proporre reclamo e per adire le vie conciliative e giudiziarie; le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza; criteri e modalità per indagini di customer satisfaction tese ad individuare il grado di soddisfazione degli utenti per le attività realizzate.

ARTICOLO 14 – PRIVACY

Le Parti restano titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 [GDPR], i dati personali oggetto della convenzione saranno trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del citato Regolamento. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della convenzione o per altre finalità istituzionali, a soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e all'art. 15 del GDPR, scrivendo a comune.pomiglianodarco@legalmail.it e/o a fondazioneofficinadelleculture@pec.it.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pomigliano d'Arco; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore **Cultura**

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Pomigliano d'Arco è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente.

ARTICOLO 15 – ARBITRATO E FORO COMPENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o applicazione del presente atto, saranno definite da un collegio arbitrale costituito da tre componenti qualificati, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo designato di comune accordo tra di esse. In difetto di nomina entro 10 giorni dalla richiesta ovvero in mancanza di accordo, la nomina del terzo arbitro è demandata al Presidente del Tribunale di Nola, ad istanza della parte più diligente.

La decisione arbitrale è inappellabile ed insindacabile, e si estende alla liquidazione delle spese e dei danni.

Le spese del procedimento arbitrale sono anticipate dalla parte che formula domanda di arbitrato

ARTICOLO 16 – NORME DI RINVIO

Nello svolgimento delle attività statutarie e di quelle oggetto della presente convenzione, la Fondazione ha l'obbligo di uniformarsi a leggi e regolamenti legittimamente emanati o adottati in ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale, ancorché promulgati successivamente alla firma del presente atto, nonché ad ogni altra regola codifica in materia di contratti.

ARTICOLO 17 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte, i diritti, le spese ed ogni altro onere sostenuto o da sostenersi ai fini della stipula della presente

convenzione, nessuno escluso ed eccettuato, sono a carico della Fondazione.
La presente scrittura privata è soggetta ad imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e nella misura prevista dalla relativa Tariffa, parte I, articolo 2, allegata al medesimo decreto; essa sarà assolta dalla Fondazione, salvo specifica esenzione di legge.
La presente scrittura privata, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d'uso, a norma dell'art. 5, secondo alinea, D.P.R. n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico del soggetto che richiede la registrazione.

FONDAZIONE OFFICINA DELLA CULTURA DI POMIGLIANO D'ARCO
Il Presidente
Prof. Buglione Giovanni Martino

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
Il Dirigente del Settore 2 Risorse umane Politiche culturali Sport
Dott.ssa Marcella Montesano